

# **BGer 1C 126/2017 vom 9. März 2017**

Bundesgericht, 2017-03-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_126\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_126_2017)

FR: TF 1C 126/2017 du 9 mars 2017

IT: TF 1C 126/2017 del 9 marzo 2017

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova  
| Assistenza giudiziaria e estradizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

### **E. 1.2**

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).

### **E. 2.1**

Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poiché la trasmissione del verbale della sua audizione, avvenuta nell'ambito del procedimento svizzero prima dell'inoltro della rogatoria italiana, è stata ordinata senza che l'autorità elvetica l'abbia reso attento al fatto che tale atto istruttorio avrebbe potuto essere comunicato a un'autorità penale estera. In questa omissione egli ravvisa la violazione di un elementare principio procedurale, ossia quello di poter rifiutarsi di deporre contro sé stesso; qualora fosse stato informato della possibilità della consegna del verbale all'Italia, egli avrebbe potuto prevalersi del diritto di non rispondere.

### **E. 2.2**

La tesi non dev'essere esaminata oltre. In effetti, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per carenza di motivazione. Il ricorrente, contrariamente all'obbligo impostogli dall' art. 42

LTF , non si confronta infatti con le differenti motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio, nel quale, rilevato ch'egli era assistito da un legale e che nel procedimento svizzero era stato informato della sua facoltà di non deporre, sul tema litigioso è richiamata la prassi del TPF e quella del Tribunale federale, con le quali il ricorrente non si confronta se non in maniera del tutto generica. È inoltre stato accertato ch'egli sapeva ciò che stava accadendo in Italia, poiché le indagini estere riguardano i presunti crimini a monte dei reati di riciclaggio, sui quali indagano le autorità elvetiche. Si aggiunge ch'egli era a conoscenza del procedimento penale estero, che vede coinvolta una società della quale era socio, membro di direzione, nonché amministratore, concludendone ch'egli non poteva ignorare che il verbale avrebbe potuto essere trasmesso alle autorità estere. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto ( DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.